



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 58 del 06/06/2019

Proposta n. 679/2019

OGGETTO: VARIANTE A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) A SCOPO PRODUTTIVO PRESENTATA AL COMUNE DI PONTENURE DALLA SOCIETÀ "RDB IMMOBILIARE SPA" ED UBICATA IN LOC. GIARONA. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- con nota n. 1722 dell'1.3.2019 (ricevuta in pari data al prot. prov.le n. 5668) il Comune di Pontenure ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi inerenti una proposta di Variante ad un Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PIIP) a scopo produttivo (approvato con atto C.C. n. 20/1995, successivamente variato con atti C.C. n. 61/2001 e G.C. n. 96/2015) presentata al Comune dalla società "RDB Immobiliare SpA", relativa ad un'area posta in loc. Giarona;
- la proposta di Variante prevede alcune modifiche all'impianto urbanistico del comparto ed in particolare il ridisegno della rete viaria, con conseguente ridefinizione dei lotti edificabili e una nuova distribuzione dei parcheggi e dei vari servizi di rete, mentre non è prevista alcuna modifica delle quantità edificatorie;
- con nota n. 8069 del 27.3.2019 sono state richieste al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali;
- tali integrazioni sono pervenute in allegato alla nota comunale n. 3701 del 6.5.2019 (registrata al prot. prov.le n. 12146 del 7.5.2019), mentre i pareri sono pervenuti direttamente da parte delle Autorità coinvolte;
- il termine di 60 giorni per l'assunzione del presente provvedimento ha iniziato a decorrere dalla suddetta data del 7.5.2019 e pertanto scade il 6.7.2019, come comunicato con nota n. 12796 del 14.5.2019;

Considerato che:

- il Comune di Pontenure ha regolato la materia urbanistica del proprio territorio approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e il Piano Operativo Comunale (POC) rispettivamente con atti di Consiglio comunale n. 46 del 24.11.2017, n. 47 del 24.11.2017 e n. 17 del 9.4.2019, ai sensi della L.R. n. 20/2000;
- l'art. 3, comma 4 del RUE vigente stabilisce che per i Piani particolareggiati approvati ed in corso di attuazione alla data di adozione di PSC, POC e RUE e fino alla scadenza della loro validità, possono essere approvate varianti di assetto interno che non modifichino le quantità complessivamente edificabili e non riducano la dotazione di aree per servizi pubblici;

- pertanto, ricadendo la proposta di Variante al PPIP in argomento nella fattispecie testè menzionata, la medesima viene valutata con riferimento al previgente Piano Regolatore Generale (PRG) di cui alla L.R. n. 47/1978;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la recente legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018) ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1° gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche i Piani attuativi dei Piani regolatori comunali, quale è il caso della Variante al PPIP in esame;
- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- l'art. 2, c. 3, lett. a) della medesima L.R. n. 9/2008 prevede, altresì, che le Varianti specifiche al P.R.G. e i Piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 152/2006, sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis del medesimo decreto;
- in virtù del citato art. 3, comma 4 del vigente RUE del Comune di Pontenure, la Variante al PPIP di cui trattasi, in riferimento al previgente Piano Regolatore Generale (PRG), rientra nei casi previsti dall'art. 2, c. 3, lett. a) della L.R. n. 9/2008 e viene pertanto valutata ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità);
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Considerato che la Variante al PPIP in esame non costituisce variante alla strumentazione urbanistica comunale, le valutazioni di competenza provinciale attengono unicamente alla verifica di assoggettabilità ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e al parere sismico ai sensi della L.R. n. 19/2008;

Atteso che relativamente alla valutazione ambientale della Variante al PPIP il Comune di Pontenure ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare alle Autorità ambientali individuate, con lo scopo di acquisirne i pareri utili alle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere (agli atti) reso dall'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna con nota n. 49854 del 28.3.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 8261 del 28.3.2019);
- del parere igienico-sanitario (agli atti) reso dal Dipartimento di Sanità Pubblica (U.O. Igiene Pubblica) dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 33944 del 28.3.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 8367 del 29.3.2019);
- del parere (agli atti) reso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 3919 del 18.4.2019 (pervenuta al prot. prov.le n. 10921 del 18.4.2019);

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- esprimere una valutazione di non assoggettabilità del PPIP in oggetto alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate in apposita sezione dell'allegato (denominato "Allegato - Pontenure, provvedimento verifica V.PPIP RDB"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governare e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;
- la Circolare regionale PG/2018/0179478 del 14.3.2018 "Prime indicazioni applicative della nuova legge urbanistica regionale (L.R. 24/2017)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dall'Assemblea legislativa regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successiva Variante normativa di coordinamento con il PGRA ("Piano Alluvioni"), approvata con D.P.C.M. Del 22 febbraio 2018;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 31 ottobre 2018;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2018-2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dei contenuti della Variante al Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) a scopo produttivo presentata al Comune di Pontenure dalla società "RDB Immobiliare SpA", relativamente ad un'area posta in loc. Giarona;
2. di esprimere, relativamente alla Variante al Piano di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare e nei pareri elencati in premessa nonché delle prescrizioni riportate nell'allegato (denominato "Allegato - Pontenure, provvedimento verifica V.PPIP RDB"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante al Piano di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pontenure;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

BARBIERI PATRIZIA

con firma digitale

Allegato - Pontenure, provvedimento verifica V.PPIP RDB

PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

(di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.)

Valutati i contenuti del Rapporto preliminare, elaborato sulla base dei contenuti di cui all'Allegato I del D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale*" e tenuto conto dei contributi forniti di AUSL, ARPA, Consorzio di Bonifica di Piacenza, non risulta che la Variante al PPIP comporti sostanziali e significativi impatti sul patrimonio ambientale e culturale. Si ritiene quindi **di escludere** la variante, dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.3 aprile 2006, n.152 come modificato dal D.Lgs.16 gennaio 2008, n.4.

L'esclusione della Variante al PPIP dalla procedura di valutazione disciplinata dagli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 2006 come modificati dal D.Lgs. n. 4 del 2008 è proposta a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- è necessario garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel documento di valutazione e delle azioni di mitigazione/compensazione o miglioramento definite dallo stesso;
- occorre rispettare le condizioni di sostenibilità e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione;
- considerata l'ubicazione dell'area interessata dal PPIP, in adiacenza ad una zona residenziale, si condivide quanto espresso nei pareri di ARPAE e AUSL riguardo alla necessità di subordinare l'attivazione di attività produttive, in fase di permesso di costruire o di cambio d'uso, a preventiva valutazione della compatibilità delle attività stesse con la vicina zona residenziale, con particolare riferimento ad emissioni in atmosfera, traffico indotto, disturbo olfattivo e rumore, e tenendo conto degli effetti cumulativi con gli impatti derivanti dagli eventuali insediamenti preesistenti;
- al fine di assicurare un'attuazione pienamente compatibile con i vincoli esistenti, occorre che la "tavola dei vincoli" di supporto alla variante comprenda tutti i limiti e condizionamenti gravanti sull'area, compresi quelli indicati nella "Relazione di compatibilità idraulica", ovvero le mappature di pericolosità e di rischio del PGRA – Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, disciplinate dalla DGR n. 1300/2016 secondo quanto previsto dalle Norme del PAI di coordinamento con il PGRA (art. 55 e segg.), e il Settore B di ricarica delle Zone di protezione delle acque sotterranee individuate nella Tav. A5 del PTCP e disciplinate dalle Norme del medesimo Piano provinciale (art. 35, comma 5);
- in sede di abilitazione dei singoli interventi di trasformazione occorre che siano recepite le indicazioni di mitigazione del rischio idraulico suggerite nel Capitolo 6.0 della "Relazione di compatibilità idraulica".



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 679/2019 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA
(PPIP) A SCOPO PRODUTTIVO PRESENTATA AL COMUNE DI PONTENURE DALLA SOCIETÀ
"RDB IMMOBILIARE SPA" ED UBICATA IN LOC. GIARONA. VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E
SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime
ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 05/06/2019

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 58 del 06/06/2019

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE A PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) A SCOPO PRODUTTIVO PRESENTATA AL COMUNE DI PONTENURE DALLA SOCIETÀ "RDB IMMOBILIARE SPA" ED UBICATA IN LOC. GIARONA. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II. E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 07/06/2019

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(CAPRA MONICA)
con firma digitale